

|   |   |
|---|---|
|                         | REGIONE AUTONOMA<br>FRIULI VENEZIA GIULIA   |
| DIREZIONE CENTRALE Pianificazione<br>TERRITORIALE, autonomie LOCALI e sicurezza                         |   |
| Servizio polizia locale, sicurezza<br>urbana e territoriale ed immigrazione<br>irregolare e clandestina | s.polizialocale.sicurezza<br>@regione.fvg.it<br>tel + 39 0432 555 401/506<br>fax + 39 0432 555 475/574<br>I - 33100 Udine, via Sabbadini 31 |

protocollo n.7308/1.6.1.

Udine, 03 maggio 2010.

oggetto: Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza -**Anno 2009**. (D.G.R. n. 1631 del 7 luglio 2009).

Si intende fornire informazioni in merito ad una problematica evidenziata da alcuni enti, con riferimento allo scioglimento della forma associativa già beneficiaria dei contributi erogati ai sensi del Programma in oggetto.

Si premette che nell'ottica di favorire le gestioni associate di polizia locale, il "Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza 2009", prevedeva che la richiesta di contributo relativa ad alcuni interventi (lettere b,c,d) non potesse essere presentata singolarmente dai Comuni nel caso in cui esistesse una gestione associata del servizio di polizia locale. Del resto, sempre nell'ottica di favorire le forme associative, la presentazione delle domande in forma associata, secondo quanto disposto dalla delibera citata, comportava l'attribuzione di un maggiore punteggio ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria poi formata, nonché l'ottenimento di un finanziamento che, in termini economici, costituiva una forma di premialità per le forme associative rispetto alle gestioni singole dei servizi di polizia locale.

Fatte tali premesse, si ritiene che se la domanda di contributo è stata presentata da una forma associativa nell'interesse di tutti i Comuni originariamente aderenti alla forma associata, lo scioglimento della gestione associata prima della realizzazione del progetto presentato e quindi la mancata destinazione dei finanziamenti ricevuti per le finalità espresse con la domanda si porrebbe in contrasto con gli obiettivi sottesi all'erogazione del contributo e non giustificherebbe la loro fruibilità in capo a soggetti che si trovano ad avere un assetto istituzionale difforme da quello esistente all'atto di presentazione della richiesta.

A ciò aggiungasi l'ulteriore considerazione che è sul soggetto percettore del finanziamento che grava l'onere di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute. A mente di quanto disposto dal punto 7 della seconda area del Programma regionale di finanziamento sopra richiamato, tale adempimento dovrà essere eseguito entro

il 31 dicembre 2011. E' di tutta evidenza, quindi, che lo scioglimento anticipato della forma associativa rende di fatto impossibile, oltre che una gestione unitaria del progetto da parte del soggetto percettore del finanziamento, anche l'ulteriore adempimento della rendicontazione, posto che il soggetto medesimo non è più esistente.

Premesso un tanto, deve necessariamente concludersi che l'unica modalità di gestione dei finanziamenti ricevuti conforme alla domanda presentata e alla delibera di erogazione dei finanziamenti medesimi sia rappresentata dalla prosecuzione e/o dalla reviviscenza della gestione associata tra tutti gli enti originariamente facenti parte della forma associativa per la cui attuazione i finanziamenti è stato erogato.

Pertanto, nel caso di mancata prosecuzione o rinnovazione della gestione associata nel senso sopra specificato, sarà necessario procedere alla revoca del finanziamento concesso.

Si rimane a disposizione per ulteriori informazioni.

Il Direttore del Servizio  
dott. Roberto Rossetto

